

# Titolarità della legittimazione ad agire a difesa delle proprietà collettive e degli usi civici

Cons. Stato, Sez. VI 10 luglio 2023, n. 6754 - Volpe, pres.; Pascuzzi, est. - Wieser (avv.ti Mazzei e Reggio D'Acì) c. Comune di Prato allo Stelvio (n.c.) ed a.

**Usi civici - Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - Lesione degli usi civici - Titolarità della legittimazione ad agire a difesa delle proprietà collettive e degli usi civici.**

*(Omissis)*

FATTO

1. Con ricorso del 2018 il signor Johann Wieser ha chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, l'annullamento:

- della delibera della Giunta provinciale 8 maggio 2018 n. 408, pubblicata in BU n. 20/II dd. 17.5.2018 ed in vigore dal 18.5.2018 ad oggetto: "Comune di Prato allo Stelvio: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico comunale con modifiche d'ufficio – Delibera consiliare n. 10 del 27 febbraio 2018 – DGC 402/2017", in toto o in parte qua, parte grafica e normativa, con riferimento al punto 6) relativo alla cd "zona 'vecchia Piazza del Mercato'" nonché dei richiamati e presupposti:

- delibera del Consiglio comunale di Prato allo Stelvio n. 10 del 27.2.2018 ad oggetto "Modifiche al piano di zonizzazione ed alle norme di attuazione del piano urbanistico comunale – deliberazione sul progetto di modifica al piano urbanistico, tenendo conto del parere della Commissione provinciale 'Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio'":

- parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio in seduta 22.2.2018 n. 156, punto 6;

- delibera della Giunta comunale di Prato allo Stelvio n. 402 del 23.8.2017 ad oggetto: "Modifiche al piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 21 della vigente legge provinciale sull'urbanistica – approvazione della bozza riguardante modifiche al piano di zonizzazione e alle norme di attuazione al piano urbanistico comunale";

- di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, comunque connesso, collegato e conseguente.

2. Le premesse in fatto sono così sintetizzate dall'odierno appellante:

- il signor Wieser - iscritto alle liste elettorali del Comune di Prato allo Stelvio ed ivi residente da più di 4 anni - è proprietario della p.m. 1 della p.ed. 644 CC Prato, casa di abitazione con giardino, e comproprietario della p.f. 2225 CC Prato, una vicina particella destinata nel P.U.C. di Prato a "zona di completamento B1";

- la casa e l'area sono dotate di comodi accessi carrai collegati da molti anni con Via Pineta, strada pubblica di tipo A che corre lungo il Rio Solda;

- la Giunta comunale avviava una procedura di variante al P.U.C. con delibera n. 402 dd. 23.8.2017, volta a realizzare una ristrutturazione urbanistica globale dell'ambito cittadino denominato Alter Markplatz;

- modificando l'attuale andamento di Via Pineta in curvilineo e restringendo la carreggiata da 9 a 5 m per oltre 200 m di lunghezza ed in corrispondenza di oltre 20 edifici, nonché riducendo la previsione di parcheggi pubblici e di una zona per infrastrutture collettive, la manovra intende ricavare nuove zone edificabili su terreni di proprietà del Comune, della locale Amministrazione separata dei Beni Usi Civici (BUC) e del Consorzio di bonifica "Valle Venosta";

- il nome di questo ambito cittadino è dovuto al fatto che da tempo immemorabile esso è sede di esercizio di usi civici, in particolare, di un periodico raduno per il commercio e la consegna-riconsegna di capi di bestiame per la transumanza su aree di proprietà dell'Amministrazione separata BUC;

- il signor Wieser presentava osservazioni al Comune in data 30.9.2017, basate sulla sola documentazione del progetto di variante approvata dalla Giunta comunale, lamentando di non essere stato informato del progetto urbanistico e relative misure sulla viabilità, e che la manovra interclude il suo fondo edificabile ed aggrava l'accesso carraio alla propria casa;

- la Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio (CNPST) esprimeva parere positivo in seduta 22.2.2018 presupponendo un'invarianza dell'utilizzo residenziale, ed incaricando il Consiglio comunale di valutare le osservazioni del ricorrente (cfr. il punto 6 del parere e della delibera GP 408/18);

- con e-mail del 19.1.2018 perveniva al Comune nuova documentazione progettuale a firma dell'Arch. Stecher, che veniva aggregata al progetto per l'esame nella seduta del Consiglio comunale del 27.2.2018;

- lo stesso 27.2.2018 perveniva anche una lettera dove l'Amministrazione Separata BUC affermava che avrebbe assicurato l'accessibilità alla p.f. 2225;

- con delibera n. 10 dd. 27.2.2018, il Consiglio approvava la modifica urbanistica ed un'integrazione dell'art. 24 NDA al PUC;

- la manovra urbanistica è stata definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 408/2018.

3. Avverso gli atti che formalizzavano la modifica urbanistica il signor Wieser proponeva sedici motivi di doglianza (che

saranno specificati più avanti, essendo stati tutti devoluti in appello).

4. Nel giudizio di primo grado si costituivano la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Prato allo Stelvio chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con sentenza n. 175/2019 il Trga di Bolzano ha rigetto il ricorso.

6. Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor Wieser per i motivi che saranno più avanti esaminati.

L'appellante sostiene di avere interesse all'annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto determinano un'interclusione al suo fondo edificabile, un aggravio alle condizioni di accessibilità della propria abitazione ed al traffico in corrispondenza della stessa, e - in generale - un aumento del carico antropico ed urbanistico poiché viene introdotta o ampliata una nuova zona residenziale B1 in adiacenza alla propria casa. Inoltre, interessando gli atti anche fondi che vengono irreversibilmente pregiudicati all'uso civico, impugna la sentenza a loro difesa come cittadino residente da più di 4 anni.

7. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato.

8. All'udienza del 31 maggio 2023 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio, accogliendo l'eccezione formulata in tal senso dalla difesa della Provincia, dichiara inammissibile la produzione, in data 20.04.2023, di quattro nuovi documenti (doc. 2- 2.3) aventi ad oggetto fotografie della proprietà di parte appellante e della Via Pineta rispettivamente del tratto stradale interessato dalla modifica PUC oggetto del contendere. A norma dell'art. 104, comma 2, c.p.a. avrebbero potuto essere depositate già nel giudizio di primo grado, non essendo cambiata la situazione fotografata da tale momento storico ad oggi.

1. Primo motivo contro la sentenza impugnata. *Error in iudicando* per violazione degli artt. 15, 17, 18 e 22/bis LP 13/1997, per errore in fatto, difetto di istruttoria e motivazione travisata.

Secondo l'appellante, la sentenza non può essere condivisa alla luce della documentazione agli atti, in quanto il progetto di variante è stato definitivamente approvato in mancanza di documenti essenziali prescritti dall'art. 17 della LP 13/1997:

- manca l'elenco specifico dei proprietari sottoposti ad esproprio;

- manca lo studio geologico;

- le colorazioni della Tavola del piano di zonizzazione allegata al progetto di modifica non corrispondono a quelle della nuova Carta provinciale in scala 1:5000 e della relativa legenda, che formano il PUC originale;

- in merito al Piano della viabilità, la sentenza non considera che alla documentazione di progetto sarebbe dovuto essere allegato un Piano riferito all'ambito territoriale Alter Markplatz, che invece manca.

Quindi viene devoluto in appello il primo motivo di ricorso in primo grado che era rubricato: Violazione degli artt. 15 e 17, co 1, lett. e), LP 13/1997 in relazione all'art. 18, mancando nel progetto approvato l'allegato grafico redatto sulla nuova Carta vettoriale in scala 1:5000, l'estratto mappa con trasposizione in scala 1:1000 e l'elenco dei proprietari. Violazione dell'art. 17, lett b), stessa legge per omesso 'piano della viabilità su pianta quotata', e degli artt. 15 e 22/bis stessa legge per omesso Studio geologico in attesa di approvazione del piano comunale delle zone di pericolo (PZP). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, indeterminatezza ed arbitrarietà.

L'appellante sostiene che:

a) tra gli allegati della variante non è contenuta la Tavola di zonizzazione redatta sulla nuova Carta tecnica vettoriale in scala 1:5000, che deve rappresentare la situazione urbanistica ante e post modifica come da piano di zonizzazione del PUC vigente. L'allegato presente non è così impostato, ma è di provenienza incerta ed inattendibile. Ciò anche perché è privo di legenda e le colorazioni non rispondono a quelle della Carta vettoriale e relativa legenda;

b) attraverso la modifica vengono creati dei nuovi vincoli di esproprio ai sensi dell'art. 18 LP 13/1997, per cui tra la documentazione dovevano figurare anche le cd mappe catastali sulle quali sono individuate le zone di espansione e le aree riservate a opere ed impianti di interesse pubblico come prescritto dall'art. 17 stessa legge. Queste mappe in scala 1:1000 devono contenere la trasposizione delle zone di espansione e delle aree riservate ad opere pubbliche per consentire ai destinatari dei vincoli di esproprio di individuare le aree a ciò assoggettate e per estrapolarvi l'elenco proprietari (la scala 1:5000 ha margini di tolleranza di metri). Le mappe catastali allegare al progetto non sono invece in scala (anche se formalmente indicata in 1:1000) e manca anche l'elenco dei proprietari colpiti dai vincoli di esproprio;

c) guardando alla documentazione tecnica della variante, si constata la mancanza del cd piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale prescritto dall'art. 17, co 1, lett. b), LP 13/1997. Per giustificare la carenza, nella relazione di progetto si afferma che "al momento nel Comune di Prato allo Stelvio non è stato redatto ancora il piano della viabilità", ma ciò non giustifica l'assenza del documento in quanto la disposizione richiede che il Piano sia riferito al solo 'ambito territoriale' interessato dalla manovra urbanistica, non all'intero territorio comunale. Il Piano della viabilità doveva essere dunque redatto per l'ambito "Alter Markplatz", tanto più che la variante produce una profonda rimodulazione della sua viabilità;

d) solo con delibera del Consiglio comunale n. 10/2018 è stato approvato il PZP, per cui questo strumento non era in



vigore alla data di adozione della variante con delibera della Giunta comunale n. 402/2017 e successivo esame da parte della CNPST. Conseguentemente, il progetto di variante avrebbe dovuto contenere un apposito Studio geologico delle zone di pericolo, che invece manca, con conseguente violazione degli artt. 15 e 22/bis LP 13/1997 anche in relazione al DPP 42/2008 (cfr. TRGA Bolzano n. 222/2016).

1.1 Il motivo è infondato.

1.1.1 L'elenco dei proprietari interessati era stato richiesto al Comune dalla Provincia (insieme ad altra documentazione) con lettera del 30 novembre 2017. Il Comune ha inviato tutta la documentazione richiesta, quindi anche l'elenco dei proprietari interessati, come risulta dalla lettera inviata dal Comune alla Provincia in data 25 gennaio 2018.

Nella documentazione versata in atti (cfr., doc. n. 6 del fascicolo di primo grado della Provincia) compare un estratto della mappa in scala 1:1000. Non viene fornito neanche un principio di prova del fatto che il documento non rispetterebbe tale scala.

Come risulta dalla relazione di pubblicazione e di deposito (redatta dal Segretario comunale in data 12/10/2017), tutta la documentazione progettuale è stata depositata nella segreteria del Comune, per cui avrebbe anche potuto essere verificato nel formato cartaceo, redatto anch'esso in scala 1:1000.

1.1.2 Come risulta dal suo incipit («*Su incarico del comune di Prato allo Stelvio è stata redatta la seguente relazione di verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica, relativi alla Variante del Piano Urbanistico: "Zona Residenziale alter Marktplatz... del Comune CC Prato a. St., Via Pineta"*»), lo Studio geologico del geologo Gianluca Cotza di Prato allo Stelvio è stato elaborato con specifico riguardo alla modifica PUC oggetto del contendere e su incarico del Comune di Prato allo Stelvio.

Pertanto, tale documento (che è atto diverso dalla documentazione tecnica elaborata dall'arch. Stecher) ha formato oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio comunale.

1.1.3 In atti è stata prodotta dalla Provincia la Tavola del piano di zonizzazione, redatta in scala 1:5000. Tale rappresentazione è idonea a consentire l'individuazione delle modifiche introdotte con la variante

La tavola che rappresenta le modifiche è stata pure integrata da una planimetria in scala 1:3300 ed infine riprodotta sulla mappa catastale in scala 1:1000. Entrambi i documenti da ultimo citati sono presenti agli atti del giudizio.

Ne deriva che le modifiche apportate erano perfettamente comprensibili.

1.1.4 Il piano di viabilità, assieme alla mappa catastale 1:1000, l'elenco proprietari e lo studio geologico è stato prodotto in Comune e trasmesso al competente ufficio urbanistica della Provincia con nota del 25.1.2018. Dalla documentazione progettuale emerge la situazione del traffico ante e post modifica, per cui non è riscontrabile una concreta lesione dell'interesse fatto valere con questa censura.

1.1.5 Come rilevato dal Trga, la documentazione progettuale relativa alla variante era completa e in ogni caso idonea a perseguire gli obiettivi per i quali essa è richiesta dalla legge. Il primo motivo di appello, pertanto, è infondato.

2. Secondo motivo contro la sentenza impugnata. *Error in iudicando* per violazione degli artt. 17 e 19 LP 13/1997, essendo pacifico che diversi allegati al progetto di piano sono stati aggregati solo dopo l'adozione della Giunta comunale e la proposizione delle osservazioni.

Secondo l'appellante alcuni allegati al progetto di modifica del PUC (Relazione sul trasporto pubblico, Programma di attuazione, Piano della viabilità e Relazione delle aree destinate all'attuazione del LEROP) erano stati retrodatati e quindi inviati dal progettista al Comune solo dopo che la variante era già stata adottata dalla Giunta comunale e le osservazioni erano state già presentate.

La sentenza non nega il fatto ma rigetta comunque il mezzo, affermando che la documentazione tecnica integrativa non ha determinato alcuna modifica sostanziale al progetto della variante medesima, sicché non sussisteva l'obbligo per l'Amministrazione di procedere ad alcuna ripubblicazione, e rammentando che le osservazioni costituiscono un mero apporto del privato al procedimento amministrativo per un migliore esercizio del potere pianificatorio dell'Amministrazione.

Secondo l'appellante la tesi non può essere condivisa. Ove il ricorrente avesse potuto conoscere tutti gli allegati di progetto, avrebbe potuto presentare delle osservazioni compiute ed esaurienti, che avrebbero potuto venire accolte o avrebbero comunque potuto orientare la scelta del Consiglio comunale anche in senso diverso rispetto alle decisioni assunte, in vista del miglior soddisfacimento dell'interesse generale.

Quindi viene devoluto in appello il secondo motivo di ricorso in primo grado che era rubricato: Ulteriore violazione dell'art. 19, co 2 e 7, LP 13/1997, per difformità tra la documentazione esaminata dal Consiglio comunale e la documentazione del progetto adottato dalla Giunta comunale, posta a base delle osservazioni. Eccesso di potere per vizio di istruttoria e lesione del diritto partecipativo.

L'appellante sostiene che:

- parte della documentazione tecnica di progetto non è mai stata esaminata dal ricorrente per la proposizione delle osservazioni, che si sono dovute basare sulla carente documentazione di progetto approvata dalla Giunta;
- il che comporta un'ulteriore violazione dell'art. 19, co. 7, LP 13/1997, in relazione all'art. 17 stessa legge, dove prevede che "il consiglio comunale nei limiti della proposta presentata...delibera sul progetto di piano...", e del diritto partecipativo di cui all'art. 19, co. 2;



- consapevole del vizio, la documentazione tardivamente presentata con e-mail 19.1.2018 porta la data del 1.5.2017;  
- la violazione trascende anche in un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e lesione del diritto partecipativo.  
2.1 Il motivo è infondato.

Conviene preliminarmente ricordare il principio ribadito, *ex multis*, da Cons. Stato, sez. VI, 18/10/2022, n. 8854, secondo il quale, nell'ambito delle procedure urbanistiche comportanti partecipazione del cittadino, unicamente nei casi di modifica sostanziale delle caratteristiche e dei criteri dell'impostazione è necessario provvedere ad un rinnovo della pubblicazione.

Nella specie, le criticate integrazioni documentali sono intervenute in esecuzione delle osservazioni dell'odierno appellante.

Questa circostanza dimostra come il contributo collaborativo alla stesura della manovra urbanistica è stato pienamente tenuto in considerazione.

È appena il caso di ricordare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16/05/2013, n. 2653) che le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio.

Il signor Wieser è stato messo nelle condizioni di esercitare in maniera compiuta le proprie prerogative di partecipazione anche a prescindere dalla documentazione tecnica integrativa, dato che le integrazioni non comportavano variazioni sostanziali.

E come già ricordato, l'eventuale necessità di ripubblicazione sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l'impostazione dello strumento urbanistico.

3. Terzo motivo contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per violazione dei diritti partecipativi di cui agli artt. 19, comma 1, LP 13/1997 e 13 del DPP n. 28/2006, e per travisata applicazione dell'art. 37 NDA al PUC di Prato allo Stelvio.

L'appellante ricorda che:

- con il 3° ed il 4° motivo di ricorso in primo grado era stata contestata l'omessa osservanza degli obblighi di informazione della popolazione previsti in caso di modifica urbanistica e viaria dalla LP 13/1997 e dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28/2006 (oltre che apportare rilevanti modifiche di carattere urbanistico, la manovra reca modifiche alla viabilità ed in particolare su Via Pineta);

- il Trga di Bolzano: a) ha escluso la violazione di entrambi gli obblighi informativi ritenendo che la comunicazione prevista dal Decreto sarebbe stata assorbita da quella della normativa urbanistica, la quale sarebbe stata a sua volta assolta attraverso la pubblicazione del progetto all'Albo pretorio comunale e sulla Rete civica provinciale; b) ha affermato che il Decreto provinciale non troverebbe applicazione in quanto Via Pineta sarebbe una strada "urbana", mentre questo disciplina le strade provinciali e quelle comunali con funzione di collegamento extraurbano; c) ha affermato, anticipando la decisione sul 10° motivo, che le indicazioni del PUC sulle dimensioni delle strade sarebbero state rispettate.

Secondo l'appellante la tesi non può essere condivisa. Il DPP 28/2016 entra in gioco, e l'onere informativo di cui all'art. 19, co 1, LP 13/1977 non viene assolto tramite la pubblicazione del progetto di piano sull'Albo comunale e sulla Rete civica.

L'appellante sostiene che:

a) il primo Giudice sbaglia nel qualificare Via Pineta come una strada "urbana" e a considerarla non soggetta alla disciplina del Decreto. Il DPP n. 28/2006 va applicato anche in caso di approvazione delle opere viarie in sede urbanistica, e risulta dovuta l'informativa alla popolazione ivi prevista all'art. 13, che non è assolta con la pubblicazione all'Albo comunale e sulla Rete civica provinciale ex art. 19, co. 2, LP 13/1997. L'art. 13 del Decreto richiede che siano indette apposite adunanze per permettere la massima partecipazione popolare, raccogliere ulteriori proposte ed "accrescere la tollerabilità della popolazione nei confronti dei provvedimenti che si intendono adottare". Il primo Giudice erra a ritenere che la manovra produrrebbe su Via Pineta un impatto di "estensione limitata", trattandosi invece della rimodulazione dell'intera arteria per uno sviluppo di oltre 200 m, lungo un fronte che interessa oltre 20 edifici e che comporta un ridimensionamento della carreggiata da 9 a 5 m;

b) la sentenza è viziata nel ritenere assolto l'obbligo informativo previsto dall'art. 19, comma 1, LP 13/1997 tramite la pubblicazione del progetto sull'Albo comunale e sulla Rete civica come contemplato dal comma 2 dello stesso articolo. L'informativa del 1° comma avviene "a monte" della delibera di adozione della Giunta comunale, mentre la pubblicazione prevista dal 2° comma deve essere eseguita "a valle" della delibera in vista della presentazione di osservazioni. Il Trga confonde dunque due momenti procedurali distinti, che assolvono a funzioni differenti;

c) la sentenza sbaglia dove - anticipando la decisione sul 10° motivo di ricorso - ritiene che l'art. 37 NDA al PUC sarebbe stato osservato nonostante la riduzione della carreggiata di Via Pineta fino a 5 m. Secondo il Trga, questo articolo si limiterebbe a prevedere delle larghezze "massime" per le diverse categorie di strade, e precisamente di 9 m per le strade di tipo A, per cui sarebbe rispettato nonostante la carreggiata di Via Pineta venga così ridotta. L'assunto non è condivisibile perché, aldilà della non felice formulazione della norma, a ragionare come fa il Trga si giungerebbe a considerare corretta

la classificazione come strada di tipo A anche di un'arteria con una larghezza massima di 4 m, che invece è una strada di tipo C. La disposizione va interpretata nel senso che deve considerarsi di tipo A la strada con larghezza massima di 9 m e larghezza minima di 7 m, di tipo B la strada con carreggiata tra i 4 e 7 m, e di tipo C la strada con carreggiata massima di 4 m.

L'appellante quindi devolve in appello il terzo, il quarto e il decimo motivo di ricorso in primo grado.

Il terzo motivo devoluto in appello era rubricato: *Violazione dell'art 13 DPP 28/2006 per omessa informazione e denegata partecipazione della popolazione sulle misure di viabilità. Eccesso di potere per lesione del principio di partecipazione e per difetto di istruttoria.*

Si sostiene che:

- i provvedimenti impugnati ledono anche il diritto partecipativo previsto dalle cd Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade nella Provincia autonoma di Bolzano;
- la manovra apporta una profonda rimodulazione alla viabilità pubblica dell'ambito Alter Markplatz, in particolare, su Via Pineta, alla strada pedonale in fronte alla casa del ricorrente, ed agli accessi alle zone residenziali esistenti e nuove;
- l'Amministrazione ha omesso di informare preventivamente la popolazione per consentire di poter prendere posizione sulle misure adottate;
- i provvedimenti sono viziati in quanto l'art. 13 del DPP 28/2006 fa obbligo di una compiuta informazione preventiva alla popolazione (tramite apposite adunanze, sondaggi ecc.) per consentirle di partecipare, al fine di corredare il ventaglio delle proposte progettuali con ulteriori soluzioni realizzative e di accrescere la tollerabilità della popolazione nei confronti dei provvedimenti che si intendono adottare;
- siffatto onere, teso a garantire la massima partecipazione popolare, consiste in un'attività non assorbita dalle comunicazioni personali ai soggetti espropriandi previste dall'art. 19, co. 3, LP 13/1997, né dall'informativa prevista a favore dei soggetti interessati dall'art 19, co 1, stessa legge.

Il quarto motivo devoluto in appello era rubricato: *Violazione dell'art. 19, co 1, LP 13/1997 per omessa informazione dei proprietari delle aree interessate dalla variante di PUC. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per lesione del principio di partecipazione.*

Si sostiene che:

- la procedura è illegittima per un'ulteriore lesione dei diritti partecipativi, essendo stata omessa anche la cd. "previa informazione...dei proprietari delle aree interessate" prevista dall'art 19, comma 1, LP 13/1997;
- si tratta di un obbligo informativo distinto rispetto a quello di cui al motivo precedente, nonché alla stessa comunicazione personale prevista a favore dei proprietari di aree sottoposte a vincoli ad esproprio, in quanto deve essere effettuato a tutti i proprietari le cui aree subiscano degli effetti dalla modifica urbanistica, che non coincidono necessariamente con quelli i cui beni siano assoggettati a esproprio;
- ad esempio, il ricorrente non viene espropriato ma risulta interessato dalla variante perché il suo fondo edificabile viene intercluso e la sua casa subisce un deterioramento delle condizioni di accessibilità ed un aggravio per la previsione di un'adiacente zona residenziale;
- il signor Wieser aveva lamentato detta omissione in quanto l'informativa di cui all'art. 19, co. 1, deve precedere la delibera della Giunta comunale di adozione della variante, mentre le osservazioni vengono presentate solo a procedura già avviata;
- ne consegue un'ulteriore autonoma lesione del diritto di partecipazione, che consiste anche in un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il decimo motivo devoluto in appello era rubricato: *Violazione dell'art. 17, co. 1, lett. b), LP 13/1997 e comunque per difformità della motivazione in atti rispetto al DPP 28/2006 ed agli artt. 37 e 39 NDA al PUC di Prato. Violazione degli artt. 3, 7, 13, 23, 24 e 30 del DPP 28/2006 in punto di 'piano della viabilità su pianta quotata'.*

Si sostiene che:

- il motivo viene proposto a corredo di quanto censurato con riguardo alla mancanza, tra la documentazione tecnica allegata al progetto, del cd 'piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale' prescritto dall'art. 17, co 1, lett. b), LP 13/1997;
- è viziata anche la "motivazione" contenuta nella Relazione tecnica con riferimento a tale piano (*«La strada comunale del tipo A viene spostata verso sud contro il rio Solda, per ottenere più spazio per i lotti. Inoltre questa strada viene piazzata in modo curvato per ridurre la velocità delle macchine. Lungo la nuova strada sono previsti parcheggi per le macchine e gli autobus. Sono previste strade interne del tipo 'B' per i diversi terreni edificabili. Tutte le infrastrutture devono essere spostate»*);
- gli effetti prodotti dalla manovra sulla viabilità vengono travisati poiché non si dà conto del restringimento di Via Pineta a 5 m, che assume la consistenza di una strada di tipo B inadatta al doppio senso di marcia perché non consente l'incrocio dei veicoli in sicurezza;
- tale scelta non osserva poi le Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade di cui al DPP 28/2006, che riguardano la larghezza delle strade ed i raggi minimi di curvatura (cfr. l'art. 7), con 'schemi tipo' (cfr. l'art. 15 e relative Tabelle IV-01 e sezioni 6A e 6B) che nel caso concreto non sono rispettati;

- la variante introduce rilevanti 'deroghe' al DPP (in punto di raggio minimo delle curve, artt. 23 e 24, e di visibilità di sorpasso, art. 30), senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione dall'Assessore provinciale ai LL.PP. previo parere del comitato tecnico provinciale come previsto dall'art. 3 del decreto;

- la descrizione sulla viabilità travisa poi anche gli effetti prodotti sulla 'strada pedonale', perché non considera che ne viene previsto un allargamento a 3,5 m così da assumere la consistenza di una strada di tipo C, portandola anche a fungere da collegamento tra due strade pubbliche di tipo B.

3.1 Il motivo, nella sua ampia articolazione, non può essere accolto.

3.1.1 L'appellante ritiene che siano stati violati i diritti partecipativi in materia urbanistica come nascenti dall'art. 19, comma 1, della legge urbanistica provinciale che (nel testo vigente al momento dello svolgimento dei fatti), recita: *«Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate».*

Secondo l'appellante, cioè, questa norma fonderebbe significative prerogative partecipative in capo ai cittadini interessati. Come è noto, i principi in materia di partecipazione sono dettati nel capo III (artt. 7 e ss.) della l. 241/1990. Ebbene, l'art. 13 di tale legge prevede che le disposizioni contenute nel ridetto capo III della legge non si applicano nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 08/09/2015, n. 4163 a cui dire: ai sensi dell'art. 13, l. 7 agosto 1990 n. 241 deve ritenersi esclusa l'applicazione delle precedenti disposizioni in tema di partecipazione per i procedimenti volti all'adozione di atti amministrativi generali).

Nella specie non può, pertanto, parlarsi di violazione dei diritti di partecipazione (come fa l'appellante) ma solo del rispetto della specifica disciplina che prevede:

a) (al comma 1 dell'art. 19 della legge urbanistica provinciale, come si è visto) la previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate;

b) (al comma 2 del ridetto art. 19 della legge urbanistica provinciale): *«La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40-bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all'albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. (omissis) Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all'albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste».*

Nella specie le disposizioni citate sono state rispettate.

Con lettera del 21.08.2017 sono stati informati i rappresentanti locali delle parti sociali sul procedimento di modifica in oggetto, così come previsto dall'art. 19, comma 1, LUP. Il progetto di variante *de quo* è poi stato pubblicato nella rete civica della Provincia e all'albo del Comune, come prescritto dall'art. 19, comma 2, LUP.

Gli obblighi informativi prescritti sono stati pienamente assolti e nessuna ulteriore violazione dei diritti partecipativi dei cittadini si è verificata.

Come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado *«Nel caso di specie, lo scopo informativo che la disposizione persegue è stato certamente raggiunto con detta pubblicazione, posto che il ricorrente ha potuto prendere visione degli atti in argomento e presentare tempestivamente le proprie osservazioni».*

3.1.2 L'appellante ritiene che sia stato violato anche l'art. 13 del DPP 27/06/2006, n. 28 (*«Norme funzionali e geometriche per la progettazione e la costruzione di strade nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige»*) che (nel testo vigente al momento dello svolgimento dei fatti) così recita:

*«In base alla natura, alle dimensioni ed all'importanza di un'opera, la collettività dovrà essere adeguatamente informata e coinvolta già durante le prime fasi di progettazione, mediante l'impiego di opportuni mezzi di comunicazione e/o attraverso l'uso dei normali strumenti di partecipazione popolare (indizione di apposite adunanze, sondaggi demoscopici, ecc.). Tale accorgimento consentirà di corredare il ventaglio delle proposte progettuali con ulteriori soluzioni realizzative e di accrescere la tollerabilità della popolazione nei confronti dei provvedimenti che si intendono adottare».*

Anche questa prospettazione non può essere condivisa.

L'articolo 2 del DPP 27/06/2006, n. 28 delimita il proprio campo di applicazione nel modo che segue: *«Le presenti norme disciplinano i requisiti tecnici minimi per la progettazione e la costruzione delle seguenti strade di interesse provinciale:*

*a) strade statali (escluse autostrade); b) strade provinciali; c) strade comunali con funzione di collegamento extraurbano; d) piste ciclabili e pedonali in ambito extra-urbano».*

Via Pineta si trova all'interno del centro abitato ai sensi dell'art. 2, Codice della Strada e dunque le è da attribuire la classificazione (tecnica) di strada urbana, e alle strade urbane non si applicano le disposizioni di cui al DPP n. 28/2006.

Sono infondate le doglianze basate su tale normativa e vanno condivise le argomentazioni esposte dal primo giudice.

Nella specie l'Amministrazione ha assolto gli obblighi informativi che incombevano su di essa.

3.1.3 Infine, è infondato anche il decimo motivo di ricorso di primo grado interamente devoluto in appello.

Si è già detto che non è ammissibile il richiamo al regolamento sulla costruzione delle strade provinciali DPP n. 28/2006 per la natura urbana della strada comunale in parola.

In ogni caso, il dato letterale dell'art. 37 NDA del PUC di Prato vigente *ratione temporis* prevede espressamente soltanto una larghezza massima per le diverse categorie di strade, per cui la riduzione della relativa larghezza non comporta alcuna violazione della norma anzidetta.

Infine, come correttamente rilevato dalla difesa della Provincia, occorre considerare che non ci si trova di fronte ad un provvedimento di classificazione o qualificazione della strada, ma ad una variante urbanistica nel corso della quale un limitato tratto di strada è stato adeguato alla nuova realtà urbanistica creata. L'operazione urbanistica in parola rappresenta, infatti, una riqualificazione urbanistica a parità di suolo edificabile o urbanizzato: non avrebbe senso che un intervento di questo tipo rispetti la normativa comunale generale sui citati servizi pubblici che ha per presupposto la previsione *ex novo* di tali servizi.

4. Quarto motivo contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per violazione dell'art. 19, co. 7, LP 13/1997, per omessa votazione sulle osservazioni, omessa e/o apparente motivazione sulle stesse, nonché per contrasto con il parere CNPST.

L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha trattato e rigettato in modo congiunto il 5°, 6° e 7° motivo di ricorso. Con il 5° motivo era stata censurata l'omessa votazione distinta del Consiglio comunale sulle osservazioni, con il 6° motivo l'omessa e/o carente presa di posizione sulle stesse, e con il 7° motivo la violazione dell'art. 15 LP 13/1997 per interclusione della p.ed. 2225 ed irragionevolezza della scelta se rapportata alla trasformazione in strade pubbliche di tutti gli altri accessi privati ad aree edificabili.

L'appellante sostiene che:

- in merito al 5° motivo il Trga afferma che l'art. 19, co. 7, LP 13/1997 non recherebbe "l'obbligo dell'adozione di due distinte deliberazioni da sottoporre a separate votazioni", ma tale avviso non è conforme alla norma dove dispone che "il consiglio comunale...delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni presentate". Essendo richiesta un'apposita delibera consiliare anche sulle osservazioni, è innegabile che sulle stesse sia dovuta anche una specifica votazione dell'Organo, poiché è impossibile deliberare su un oggetto senza votare sul medesimo;
- la sentenza non è condivisibile laddove rigetta il 6° e 7° motivo limitandosi a ricordare che sulle osservazioni non è richiesta un'analitica confutazione trattandosi di meri apporti collaborativi;
- il Trga non considera che l'onere di prendere posizione sulle osservazioni è previsto dall'art. 19, co. 7, LP 13/1997, ed è stato inoltre prescritto dalla stessa CNPST ("*Sie weist die Gemeinde darauf hin, denselben mit Ratbeschluss abzuwaegen*") – [*Incarica il comune di valutarlo con una decisione del consiglio*] cfr. anche GP n. 408/2018, punto 6);
- la delibera consiliare è viziata dove ha ommesso di riscontrare le osservazioni presentate dal signor Wieser;
- se il pianificatore può prendere posizione sulle osservazioni anche succintamente, ciò non significa che possa farlo in modo travisato o apparente, come è invece la motivazione resa dal Consiglio comunale in merito alla interclusione prodotta dalla manovra sulla p.ed. 2225, dove si limita a dar atto che con lettera 27.2.2018 la locale Amministrazione Separata BUC, proprietaria del fondo adiacente alla proprietà del ricorrente, si è resa disponibile a consentire l'accesso all'area edificabile;
- tale dichiarazione non esplica alcun effetto, né ai fini urbanistici né ai fini civilistici, data l'inesistenza di una servitù di passaggio intavolata a favore della p.ed. 2225 ed a carico di fondi dell'Amministrazione separata;
- la variante produce un'interclusione della zona residenziale del ricorrente senza una plausibile motivazione;
- il primo Giudice erra laddove afferma che "la concreta configurazione degli accessi e della viabilità interna in una zona edificabile è demandata alla pianificazione attuativa", visto che la manovra non ha previsto un piano di secondo livello per la zona in parola.

L'appellante quindi devolve in appello il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso in primo grado.

Il quinto motivo devoluto in appello era rubricato: Violazione dell'art. 19, co 7, LP 13/1997 per omessa votazione da parte del Consiglio comunale sulle osservazioni del ricorrente. Eccesso di potere per lesione del principio di partecipazione.

Si sostiene che:

- come risulta dimostrato dal punto 3, n. 2, dell'integrazione dd 26.4.2018 al verbale della seduta del 27.2.2018, il Consiglio comunale ha ommesso di votare la delibera di rigetto delle osservazioni presentate dal ricorrente;
- ciò viola l'art. 19, co 7, LP 13/1997 che dispone che "il consiglio comunale... delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni... presentate", e dunque prevede due distinte deliberazioni che richiedono due apposite votazioni (una sul progetto di piano, l'altra sulle osservazioni).

Il sesto motivo devoluto in appello era rubricato: Violazione dell'art. 19, co 7, LP 13/1997 per presa di posizione sulle osservazioni omessa o apparente ed illogica. Eccesso di potere per contraddittorietà con il parere CNPST e per lesione del principio di partecipazione.

Si sostiene che:

- la CNPST aveva onerato il Consiglio comunale a prendere posizione sulle osservazioni presentate dal ricorrente, sulla scorta dell'art. 19, co. 7, LP 13/1997 dove prescrive che "entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione il consiglio comunale, nei limiti della proposta presentata e tenuto conto della decisione della Commissione delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni... presentate";
- nella seduta del 27.2.2018, il Consiglio comunale ha però ommesso di pronunciarsi sulle osservazioni dove contestavano



l'eliminazione dell'esistente accesso carraio alla casa (p.ed. 644), ed ha fornito una risposta apparente ed illogica sulla contestata interclusione della p.ed. 2225 destinata a zona residenziale di completamento;

- inoltre, non ha preso posizione sulla contestazione di omessa informazione della popolazione e dei 'soggetti interessati' alla manovra, limitandosi a controdedurre alle osservazioni nei seguenti termini: "in base alla presentata lettera dd. 27.2.2018 dell'Amministrazione separata B.U.C. della frazione di Prato riguardante la concessione all'accesso alla p.f. 2225 CC Prato...";

- per quanto riguarda l'aggravio dell'accesso alla casa, il massimo organo municipale ha omesso di replicare;

- con riferimento alla interclusione p.ed. 2225, il Consiglio si è invece espresso in modo meramente apparente, perché non avrebbe potuto confermare la scelta limitandosi a prender atto di una lettera dove l'Amministrazione B.U.C. si rende disponibile a consentire l'accesso alla nuova zona attraverso proprie aree;

- nulla garantisce infatti che a ciò verrà dato seguito, dovendosi anzi dubitare che detta nota possa sortire un effetto sul solo piano civilistico in assenza di un'apposita servitù di passaggio debitamente iscritta a favore della p.ed. 2225;

- sul versante urbanistico, questa particella edificabile viene completamente interclusa, per cui il Consiglio avrebbe dovuto accogliere l'osservazione e non approvare la variante.

Il settimo motivo devoluto in appello era rubricato: Violazione dell'art. 15 ss. LP 13/1997 per interclusione della p.ed. 2225. Violazione dell'art. 18 LP 13/1997. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

Si sostiene che appare illogico ed irragionevole che solo il lotto edificabile del ricorrente (p.ed. 2225) venga intercluso mentre tutte le altre aree edificabili e/o edificate vengono dotate di accessi trasformati in strade pubbliche, pur in assenza di un interesse generale e dunque in contrasto con l'art. 18 LP 13/1997 che ammette vincoli preordinati all'esproprio solo per ragioni di pubblica utilità.

4.1 Il motivo, nella sua ampia articolazione, è infondato.

4.1.1 L'appellante stigmatizza (attraverso la devoluzione in appello del quinto e del sesto motivo di ricorso in primo grado): a) l'omessa votazione distinta del Consiglio comunale sulle osservazioni, e b) l'omessa e/o carente presa di posizione sulle stesse.

Le censure non possono essere condivise.

Conviene richiamare alcuni principi costantemente ribaditi dal Consiglio di Stato:

- in vista dell'adozione di atti di pianificazione incombe sull'Amministrazione solo l'onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità; per contro, non grava sulla stessa l'onere di motivare ulteriormente le statuizioni relative a ciascuna posizione individuale: laddove, infatti, si opinasse in tal senso, l'attività di pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero inestricabile di situazioni puntuali (Cons. Stato, sez. II, 14/04/2020, n. 2378);

- le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree (Cons. Stato, sez. IV, 02/01/2023, n. 21);

- il rigetto o l'accoglimento delle osservazioni dei privati in sede di procedimento pianificatorio urbanistico non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che quelle osservazioni siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. Le osservazioni procedurali dei privati agli strumenti urbanistici non sono rimedi giuridici ma apporti procedurali di un interesse privato che, come tutti gli apporti "esterni" coinvolti nella pianificazione urbanistica, sono in essa inseriti e vanno con essa temperati. Nell'ambito di un procedimento urbanistico, perciò, le osservazioni costituiscono lo strumento per perseguire (compatibilmente con il complesso delle scelte urbanistiche da effettuare) l'interesse pubblico con un minor sacrificio dell'interesse privato; e l'accoglimento delle osservazioni dei privati da parte del Consiglio comunale non richiede alcuna specifica motivazione mirata, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e comparate con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, sez. II, 06/08/2020, n. 4960);

- le osservazioni del privato in un procedimento di formazione di un piano regolatore generale, ovvero di variante allo stesso, hanno valore di mero apporto collaborativo e, se da un canto non costituiscono in alcun modo un onere per l'interessato, neppure è predicabile un dovere della Pubblica amministrazione di fornire risposta sulle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 12/04/2017, n. 1700).

Nella specie questi principi sono stati ampiamente rispettati.

Nella delibera del Consiglio comunale n. 10/2018, con la quale sono state approvate le modifiche al piano di zonizzazione ed alle norme di attuazione del piano urbanistico comunale, si legge testualmente: «Come provvedimento conclusivo il consiglio comunale delibera sul progetto di modifica del piano urbanistico comunale, sulle osservazioni e sulle proposte...».

Se ne ricava che le osservazioni pervenute sono state tenute in debito conto (e valutate alla luce dell'interesse pubblico) ancorché non fosse necessario deliberare specificamente su ognuna di esse.

In ogni caso le osservazioni presentate dall'appellante sono state specificamente considerate.

A pagina 4 della citata delibera si legge: «*esaminata l'opposizione dd. 30.09.2017 (pervenuta a quest'amministrazione comunale in data 02.10.2017 sub n° prot. 6493), presentata dai comproprietari per le quote di ciascuno 2/15 alla p.f. 2225 in P.Tl. 872/II, C.C. Prato, sig. dott. Kassian Wieser e sig. dott. Johann Wieser (anche proprietario della porz. mat. 1 della p.ed. 644 in P.Tl. 2651/II, C.C. Prato) riguardante il reclamo per accessi inadeguati e le preoccupazioni in senso urbanistico ed in merito alla pianificazione urbana contro la proposta di modifica n° 6 "Creazione di un abitato con alto valore abitativo nella zona vecchia Piazza del Mercato tra i due ponti del Rio Solda"*».

E poi alla lettera f) del punto 1 del dispositivo della ridetta delibera si legge: «*in base alla presentata lettera dd. 27.02.2018 dell'Amministrazione Separata B.U.C. della Frazione di Prato riguardante la concessione dell'accesso alla p.f. 2225, C.C. Prato, il rigetto dell'opposizione dd. 30.09.2017, presentata dai comproprietari per le quote di ciascuno 2/15 alla p.f. 2225 in P.Tl. 872/II, C.C. Prato, sig. dott. Kassian Wieser e sig. dott. Johann Wieser (anche proprietario della porz. mat. 1 della p.ed. 644 in P.Tl. 2651/II, C.C. Prato) ed approvazione ad unanimità di voti ed in conformità al parere della Commissione provinciale "Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio" della creazione di un abitato con alto valore abitativo nella zona "vecchia Piazza del Mercato" tra i due ponti del Rio Solda e della modifica delle norme di attuazione con inserimento di un nuovo comma all'art. 24 "Zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici" con la seguente dicitura: "Nella zona del istituto per handicappati vengono destinate un per cento della volumetria ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata", giusto la documentazione tecnica dd. 01.05.2017 e giusto i documenti integrativi di cui alla e-mail dd. 19.01.2018 del sig. arch. dott. Martin Stecher di Prato allo Stelvio, che formano parte integrante ed essenziale alla presente delibera (è presente il parere positivo dd. 27.02.2018 dell'Ufficio prov.le Gestione risorse idriche)*».

Come si vede l'Amministrazione ha preso in considerazione le osservazioni e se del caso (come accaduto per l'appellante) ha anche specificamente votato su di esse.

4.1.2 Non meritano condivisione neanche le censure relative alla asserita interclusione della p.ed. 2225.

Con lettera indirizzata al Sindaco del 27 febbraio 2018, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico ha rappresentato quanto segue: «*Egregio Sig. Sindaco, facendo riferimento alla modifica del piano urbanistico comunale richiesta, si conferma che l'accesso alla p.f. 2225 C.C. Prato rimarrà garantito. Cordiali saluti Il Presidente Stecher Gilbert*».

Questa rassicurazione era da considerare ampiamente sufficiente a risolvere il problema dell'accesso, quanto meno ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

Se in futuro dovessero effettivamente sorgere problemi di interclusione della particella, il signor Wieser potrà azionare rimedi di natura privatistica (basati anche sulla citata lettera) e di natura pubblicistica (la previsione urbanistica di una zona edificabile comporta tacitamente ed implicitamente anche la sua accessibilità, da disegnare ed imporre con una successiva variazione urbanistica qualora tale implicita accessibilità venisse in futuro contestata dai soggetti interessati).

5. Quinto motivo contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per motivazione illogica e contrastante rispetto al parere della Commissione per la Natura, il Paesaggio e lo Sviluppo Territoriale (CNPST).

L'appellante sostiene che:

- con l'8° motivo di ricorso era stato evidenziato che la CNPST aveva reso un parere favorevole sulla manovra basato sul travisato presupposto che "il previsto utilizzo residenziale rimane conservato nella stessa misura di prima";

- come dimostrato con apposita planimetria, nel quadrante "Alter Marktplatz" viene prevista una nuova zona residenziale di espansione che determina un aumento delle superfici ad uso residenziale di 1.191 mq rispetto alla situazione antecedente. La stessa Amministrazione provinciale aveva riconosciuto che la manovra comporta "un incremento di superficie residenziale all'interno del medesimo comprensorio";

- nonostante la circostanza sia pacifica ed acclarata che la valutazione della CNPST è stata fondata su un errore di fatto, il Trga rigetta il motivo sostenendo che la Commissione si sarebbe "riferita al solo ambito spaziale considerato dalla manovra; spazio che non viene modificato";

- al contrario, appare inconfutabile che la CNPST si sia riferita alle superfici con destinazione residenziale, per cui la variante è stata approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale in base ad un parere viziato della CNPST.

Quindi viene devoluto in appello l'ottavo motivo di ricorso in primo grado che era così rubricato: Eccesso di potere per erroneità in fatto e manifesta irragionevolezza, avendo la CNPST espresso parere positivo sull'errato presupposto di una pretesa "invarianza della residenzialità".

Si sostiene che:

- il parere positivo della CNPST viene così motivato: "il previsto utilizzo residenziale rimane conservato nella stessa misura di prima". Questo assunto è errato poiché non è vero che l'utilizzo residenziale resti "invariato". Infatti, se con la manovra è rimasta inalterata la superficie complessiva delle zone di completamento B1, è stata però anche introdotta una nuova zona di espansione C1;

- deve essere considerata anche la superficie della stessa, che determina un aumento dell'utilizzo residenziale di 1.191 mq. rispetto alle superfici preesistenti con destinazione residenziale nell'ambito Alter Marktplatz;

- la CNPST ha assunto il proprio parere su un viziato presupposto di fatto, peraltro recepito anche dalla Giunta provinciale in sede di approvazione definitiva della manovra.

### 5.1 Il motivo è infondato.

Nel parere della Commissione per la Natura, il Paesaggio e lo Sviluppo Territoriale n. 156 del 22/02/2018 si legge testualmente: «*La Commissione accoglie con favore questa iniziativa e sostiene la nuova pianificazione proposta dal Comune. L'uso residenziale previsto rimarrà nell'ambito esistente. Il riallineamento della viabilità significa ridefinire e rendere più attrattive le aree contigue di edilizia pubblica e privata e gli spazi verdi. Diverse strade di accesso alle aree residenziali sono ora progettate come strade pubbliche e sentieri. C'è un'obiezione alla modifica, di cui la Commissione prende atto. Si consiglia il Comune di valutarla con una delibera*».

L'espressione secondo cui "l'uso residenziale previsto rimarrà nell'ambito esistente", è da interpretare in termini di spazio, visto che all'interno dell'area complessiva di 4.942 m<sup>2</sup> rimasta immutata si ricava una maggiore superficie residenziale mediante la riduzione di parte delle superfici aventi destinazione stradale, a parcheggio e ad attrezzature collettive.

Diversamente, non avrebbe alcun senso l'aperto riconoscimento da parte della Commissione che la variante de qua ha ad oggetto proprio la "riorganizzazione delle destinazioni" nell'ambito della "vecchia Piazza del Mercato" raggiunta attraverso la modifica quantitativa degli usi urbanistici della zona, il che costituiva proprio la ragione della manovra di riqualificazione. Un riordino degli usi che passi da usi non edificabili ad usi edificabili come nel presente caso (da zone destinate alla viabilità ed alle attrezzature collettive in zone residenziali), passa necessariamente per una nuova distribuzione quantitativa degli stessi, come evidenziato dalla documentazione cartografica e descrittiva e, in particolare, dal riepilogo delle superfici, in cui la quota della residenza indubbiamente cresce, mentre decrescono strade, parcheggi e servizi pubblici.

6. Sesto motivo di appello contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul 9° motivo di ricorso.

L'appellante sostiene che:

- con il nono motivo di ricorso si era dedotto che l'introduzione della nuova zona residenziale di espansione C non era stata preceduta dalla verifica circa l'esistenza di un effettivo fabbisogno abitativo, sebbene richiesta dall'art. 35 LP n. 13/1997;

- sul punto la sentenza omette ogni presa di posizione, limitandosi a richiamare il mezzo all'atto dell'esame dell'8° motivo, ma senza decidere sullo stesso;

- si versa pertanto in una situazione di omessa od apparente pronuncia che configura una violazione dell'art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Quindi viene devoluto in appello il nono motivo di ricorso in primo grado che era così rubricato: Violazione dell'art. 35 LP 13/1997 per omessa verifica del fabbisogno residenziale in relazione alla previsione di una nuova zona C di espansione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione assente.

Si sostiene che:

- la variante approva una nuova zona residenziale di espansione "C1" di 1.191 mq., per cui entra in gioco l'art. 35 LP 13/1997 dove prevede che nei piani urbanistici le zone destinate all'edilizia residenziale sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale risultante dalle previsioni dello sviluppo decennale della popolazione residente, in considerazione delle direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e degli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico del Comune, e che tutte le misure di pianificazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

- nella relazione tecnica di progetto e nei provvedimenti di variante non viene resa nessuna dimostrazione circa l'esistenza di un fabbisogno abitativo che giustificerebbe la creazione di una nuova zona residenziale di espansione, per cui la previsione di questa nuova zona viola l'art. 35, ed è viziata per difetto di istruttoria ed omessa motivazione.

### 6.1 Il motivo è infondato.

Come ribadito da ultimo da Cons. Stato, sez. IV, 09/01/2023, n. 285, l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.

Il primo giudice ha esplicitamente statuito sul nono motivo di ricorso in primo grado nelle pagine 14 e 15 della sentenza appellata.

Guardando, inoltre, alla motivazione complessiva della sentenza si evince che il primo giudice, in quelle stesse pagine (nelle quali analizza anche l'ottavo motivo di ricorso) ha statuito che la variante de qua ha ad oggetto il riordino degli usi della "vecchia Piazza del mercato" e che l'invarianza dell'utilizzo residenziale all'interno della zona è riferita al solo ambito spaziale considerato dalla manovra che non viene invero modificato.

Tali affermazioni contengono una implicita ma chiara risposta alla censura sollevata dall'appellante relativamente al fabbisogno abitativo, per cui non sussiste il vizio di omessa pronuncia e/o di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato anche alla luce di un ulteriore dato fattuale.

Con lettera del 30 novembre 2017 la Provincia di Bolzano ha esplicitamente chiesto al Comune di presentare (tra gli altri)

il documento: Calcolo del fabbisogno abitativo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della LG 13/1997 in lingua tedesca e italiana.

Il Comune ha evaso la richiesta come risulta dalla lettera inviata dal Comune alla Provincia in data 25 gennaio 2018. Si veda anche il documento a firma del Sindaco del Comune del 19 febbraio 2018 inviato alla Provincia.

Nell'iter procedimentale, pertanto, il fabbisogno abitativo è stato preso in considerazione.

7. Settimo motivo contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e violazione degli artt. 6-ter e 9-quater LP 16/1980, nonché 3 della L 168/2017 e 2, 3, 9 e 32 della Costituzione per lesione degli usi civici intavolati sulla p.f. 1902/15 CC Prato.

L'appellante sostiene che:

- con l'11° motivo di ricorso si è agito a tutela del diritto di uso civico intavolato sulla p.ed. 1902/15 CC Prato, quale cittadino residente da più di 4 anni nel Comune di Prato allo Stelvio;
- ciò perché detto diritto viene irreversibilmente leso dalla variante urbanistica impugnata dove destina l'area a zona residenziale di completamento B1 (per 300 mq) ed a strada di tipo A (per 578 mq);
- il Trga ha dichiarato il motivo inammissibile ritenendo che il signor Wieser difetterebbe di interesse alla decisione, il quale sarebbe ravvisabile solo in capo agli "utenti" che operano nel campo agro-silvo-pastorale mentre costui non è iscritto all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole né al registro delle imprese quale titolare di un'impresa agricola;
- il primo giudice esclude inoltre la lesione perché il fondo è adibito a Foro boario e non a pascolo;
- la sentenza non è condivisibile perché non considera l'evoluzione normativa intervenuta in materia di usi civici, in particolare l'art. 3 della L 168/2017 che ha elevato questi diritti collettivi a motivo di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'art. 142, co 1, lett. h), del Codice dei Beni culturali;
- tale disposizione prevede che l'uso civico agro-silvo-pastorale "è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici" in quanto "con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio";
- pertanto, avendo l'odierno appellante azionato la difesa dei diritti di uso civico a salvaguardia di diritti di matrice ambientale, deve considerarsi inconferente il richiamo operato dal primo Giudice alla decisione del Consiglio di Stato n. 5839/2008;
- tale pronuncia si basava infatti sulla legge n. 1766/1927, rimasta superata dalla nuova disciplina, tesa alla rivalutazione degli usi civici in chiave paesaggistica sulla scorta dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale intervenuta sugli artt. 9 e 32 Cost. a partire dagli anni '80;
- per tale ragione non appare pertinente neppure il richiamo operato in sentenza alla LP 16/1980, anch'essa risalente e recessiva rispetto alla legge 168/2017 emanata in esercizio di competenze primarie dello Stato;
- non giova porre l'accento sul fatto che il fondo è adibito a Foro boario ed è urbanisticamente destinato ad attrezzature collettive, in quanto detta dedica è compatibile con l'uso civico, essendo il Foro utilizzato come luogo di periodico raduno per la mostra, il commercio e la consegna-riconsegna del bestiame in vista della transumanza e configurandosi in quanto tale come un'attrezzatura collettiva.

Quindi viene devoluto in appello l'undicesimo motivo di ricorso in primo grado che era così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-ter e 9-quater LP 16/1980 per violazione dei diritti di uso civico sulla p.f. 1902/15. Violazione degli artt. 1-3 L. 168/2017. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 42 e 43 Cost. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e mancanza di proporzionalità, per difetto di motivazione e di istruttoria.

Si sostiene che:

- la pf. 1902/15 CC Prato è di proprietà dell'Amministrazione BUC ed è sottoposta a vincolo di uso civico di pascolo iscritto tavolarmente;
- la particella è utilizzata da sempre come Foro boario per il periodico raduno dei cittadini per la mostra, il commercio e la consegna del bestiame per la transumanza;
- per tale motivo l'area era destinata a zona per attrezzature collettive di tipo A - amministrazione e servizi pubblici - Foro boario, e quindi è stata dedicata a zona per attrezzature collettive di tipo A nel 2011 in adeguamento alla legenda provinciale unificata;
- la manovra impugnata trasforma 578 mq della particella in strada di tipo A e 300 mq della stessa in zona B1, che sono destinazioni incompatibili con la prosecuzione dell'esercizio dell'uso civico, in quanto, secondo la giurisprudenza, esiste una oggettiva incompatibilità tra l'impiego esclusivo dell'area occupata da manufatti e l'esistenza di determinati usi civici sull'area stessa;
- anche il Trga di Bolzano ha affermato che il vincolo di uso civico è un diritto reale di natura civica volto ad assicurare l'effettiva fruibilità dell'area da parte della collettività;
- inoltre, secondo la legge 168/2017, i beni sottoposti ad uso civico mantengono sempre il regime giuridico di "inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuocabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale" (cfr. art. 3, comma 3, L. 168/2017) in vista del soddisfacimento di superiori interessi di natura ambientale;



- pertanto, i provvedimenti impugnati violano il vincolo di uso civico iscritto sulla p.ed. 1902/5 ed appaiono anche irragionevoli dove intendono conformare il territorio a fini di residenza privata a discapito della fruizione collettiva.

7.1 Il motivo è infondato.

Ancora di recente (e, quindi, successivamente alla emanazione della l. 168/2017), Cons. Stato, sez. V, 10/08/2022, n. 7085 ha ricordato che «*gli usi civici - di cui la normativa di riferimento (l. 16 giugno 1927, n. 1766, oggetto di successive integrazioni) non fornisce una positiva definizione - rappresentano i diritti spettanti a una collettività, organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono, e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio. Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli: il che non toglie che i singoli componenti quella determinata collettività abbiano, proprio per il fatto che vi appartengono, il diritto uti singuli di esercitare e di far valere i diritti suddetti: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 5839, che ancora la legittimazione ad causam alla concreta fruizione dei diritti civici*». Cons. Stato 5839/2008 è la sentenza richiamata dal primo giudice nel caso di specie.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, non si può affermare in maniera drastica che la legge n. 1766/1927 sia rimasta superata dalla nuova disciplina costituita dalla legge 168/2017.

D'altronde a questa conclusione è pervenuta la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 228/2021 nella quale si legge testualmente: «*Attualmente la materia degli assetti fondiari collettivi trova la sua regolamentazione nella legge n. 168 del 2017, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova figura dei «domini collettivi», senza eliminare la tradizionale categoria degli «usi civici», né abrogarne la fonte normativa (la legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante “Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”)*».

Certamente la Corte Costituzionale ha riconosciuto il mutamento di prospettiva: «*se la disciplina contenuta nella legge n. 1766 del 1927 era ispirata ad una chiara finalità liquidatoria ... al contrario la disciplina contenuta nella legge n. 168 del 2017, pur senza abrogare la precedente normativa, risulta orientata alla prevalente esigenza di salvaguardare le numerose forme, molteplici e diverse nelle varie aree territoriali, in cui si realizzano modalità di godimento congiunto e riservato di un bene fondiario da parte dei membri di una comunità*». Ed ha aggiunto che «*[i]l riconoscimento normativo della valenza ambientale dei beni civici ha determinato, da un lato, l'introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall'altro, la sopravvivenza del principio tradizionale, secondo cui eventuali mutamenti di destinazione – salvo i casi eccezionali di legittimazione delle occupazioni e di alienazione dei beni silvo-pastorali – devono essere compatibili con l'interesse generale della comunità che ne è titolare*».

Nella citata sentenza, la Corte costituzionale si preoccupa di individuare le prerogative dei soggetti titolari dei diritti sulle proprietà collettive: «*Con riguardo ai soggetti, occorre distinguere i singoli appartenenti alle collettività, titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, dagli enti esponenziali di tali collettività. Già prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si riteneva che titolari del diritto fossero i singoli appartenenti ad una determinata collettività (uti singuli e uti cives) ai quali, in base all'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, si riconosceva, per un verso, la legittimazione ad esperire, dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, l'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, per altro verso la legittimazione ad intervenire nei giudizi di accertamento vertenti tra altre persone. Se da una parte la titolarità sostanziale del diritto di uso civico veniva ricondotta all'aggregato degli utenti, dall'altra si riconoscevano poteri strumentali di amministrazione, gestione, disposizione e tutela all'ente esponenziale degli interessi di quell'aggregato (Comune o associazione degli utenti); poteri esercitati dai Comuni e, in caso di esistenza di frazioni con un demanio proprio, dalle amministrazioni separate dei Comuni, che convivevano con forme associative di diritto privato di origine consuetudinaria, quali le comunioni familiari dei territori montani. La legge n. 168 del 2017 ha confermato questo assetto quanto alla individuazione dei soggetti titolari del diritto: questi vanno sempre identificati nei singoli soggetti che fanno parte di una determinata collettività, l'appartenenza alla quale dipende dalle regole consuetudinarie che la disciplinano e che variano secondo le diverse realtà territoriali*».

L'insegnamento della Consulta consente di risolvere il punto in discussione, ovvero la titolarità della legittimazione ad agire a difesa delle proprietà collettive e degli usi civici. Sul punto specifico la Corte costituzionale ha individuato una sostanziale continuità tra il regime previsto nel 1927 e quello scaturente dalla emanazione della legge del 2017: occorre far parte dei soggetti che possono esercitare i diritti di uso civico (come già affermato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato 5839/2008).

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha sostenuto che l'appellante non ha interesse a proporre il motivo di ricorso in esame perché il decreto commissariale d'assegnazione a categoria (sub R.G. 435 del 13.5.1959) adibisce i beni d'uso civico della frazione di Prato allo Stelvio a destinazione agro – silvo – pastorale, sicché possono individuarsi quali “utenti” dell'uso civico in questione solo coloro che operano in tale campo. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge provinciale 12.6.1980, n. 16, dei diritti di pascolo possono farne uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione, mentre il ricorrente non è iscritto né all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole, né al registro delle imprese nella qualità di titolare di impresa agricola.

Peraltro, come rilevato dal Trga, l'appellante non intende far valere un diritto di pascolo ma deduce un mero interesse di utilizzo di un fondo che, ormai da tempo, è adibito a Foro boario, tant'è che la Provincia autonoma di Bolzano ne ha

autorizzato il mutamento di destinazione.

8. Ottavo motivo contro la sentenza impugnata: *Error* in iudicando per indeterminatezza della modifica di PUC per difformità tra la parte normativa e la parte grafica, per motivazione apparente, e per violazione dell'art. 70 LP 13/1997 in relazione agli artt. 37 e 9 NDA del PUC.

L'appellante sostiene che:

- col 12° motivo di ricorso ha censurato l'indeterminatezza della manovra urbanistica in quanto la parte normativa e la parte grafica del piano contrastano tra loro, e poiché, dando prevalenza alla parte normativa, la variante diviene sostanzialmente inattuabile;
- la rimodulazione grafica dell'ambito Alter Markplatz ridisegna Via Pineta ed il percorso pedonale frontistante la casa del signor Wieser, restringendo la carreggiata della prima fino a 5 m che ne conferisce la consistenza di una strada di tipo B, e allargando la seconda a 3,5 m che assume le caratteristiche di una strada di tipo C (che collega due strade B e dà accesso ad una nuova zona residenziale);
- nella parte normativa di piano le due vie mantengono però inalterata la loro pregressa classificazione (strada di tipo A e strada pedonale), il che genera un contrasto rispetto alle classificazioni delle strade contenute nelle norme di attuazione del PUC;
- la sentenza impugnata rigetta il 12° motivo limitandosi ad affermare che “nel caso in esame la parte grafica e la parte normativa del piano sono suscettibili di una lettura che ne concilia i contenuti, sicché non ricorre alcun insanabile contrasto tra le medesime”;
- questo avviso è meramente apparente e ciò basta a rendere la sentenza illegittima;
- la motivazione è anche errata se si relaziona con i successivi capi di sentenza che rigettano il 13° ed il 14° motivo di ricorso;
- con essi, l'odierno appellante aveva contestato la violazione degli artt. 37 e 39 delle NDA del PUC di Prato, che classificano come di tipo B le strade con carreggiata massima di 7 m e di tipo C le strade con carreggiata tra i 2 ed i 3,5 m, perché la riduzione di Via Pineta a 5 m la rende una strada di tipo B e l'aumento della carreggiata della via pedonale a 3,5 m la trasforma in strada carrabile di tipo C;
- il Trga sbaglia a ritenere che l'art. 37 NDA si limiterebbe a prescrivere solo delle larghezze massime per le carreggiate delle strade a fini di classificazione, e a non considerare operativo anche il DPP n. 28/2006;
- inoltre, la tesi del primo giudice non convince dove nega che l'art. 39 NDA non recherebbe una netta distinzione tra le strade pedonali e le strade carrabili, e dove sostiene che le classificazioni stradali non osterebbero ad un uso diverso delle strade da parte dell'Amministrazione;
- da un lato, l'art. 39 NDA stabilisce che le strade pedonali non possono avere una carreggiata superiore a 2 m e tale prescrizione vale anche se l'ultimo comma dell'articolo ammette un uso promiscuo per i soli confinanti. D'altro lato, è irrilevante richiamare il codice della strada quando la disciplina di riferimento è contenuta nella citata NDA, vincolante e specifica, così come non giova citare dei precedenti che non sono pertinenti poiché inerenti a norme che non classificavano le strade in relazione alla larghezza della carreggiata;
- il contrasto tra le due parti della manovra di piano impugnata appare insanabile, poiché a dare prevalenza alla parte normativa non risulta possibile eseguire le modifiche graficamente previste sia per Via Pineta, che non potrà essere ridotta nella carreggiata, che per la strada pedonale, che non potrà essere aumentata fino a 3,5 m.;
- il tutto, senza considerare l'esistenza di un ulteriore contrasto tra le due parti, dove quella normativa prevede pretese “correzioni” ad una previsione riguardante un ponte sul Rio Solda, mentre quella grafica “sana” il ponte perché già realizzato in assenza di una previsione urbanistica.

L'appellante quindi devolve in appello il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo motivo di ricorso in primo grado. Il dodicesimo motivo devoluto in appello era rubricato: Difformità tra la parte normativa e la parte grafica di piano. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed indeterminatezza dell'oggetto della variante.

Si sostiene che:

- dalla relazione tecnica della manovra urbanistica e dalle delibere comunali emerge che la parte normativa di piano contrasta insanabilmente con la parte grafica;
- la parte normativa approva un 'nuovo posizionamento della confinante zona residenziale B1' ma la parte grafica individua una nuova zona B1; la parte normativa approva uno 'spostamento della strada di tipo A verso il Rio Solda' ma la parte grafica ne riduce la larghezza a m 5 come una strada di tipo B; la parte normativa approva una 'delimitazione dei parcheggi pubblici per macchine e autobus lungo la strada' ma la parte grafica prevede nuovi parcheggi diminuendone le superfici; la parte normativa approva una 'delimitazione di intere strade d'allacciamento del tipo 'B' per i diversi terreni edificabili' ma la parte grafica inserisce nuove strade B di allacciamento a proprietà private al posto di aree residenziali; la parte normativa approva uno 'spostamento del corso pedonale' ma la parte grafica ne aumenta la larghezza a 3,5 m come una strada di tipo C che collega due vie pubbliche e dà accesso ad una nuova zona residenziale; la parte normativa approva 'rettifiche grafiche del ponte pedonale sul Rio Solda e delle zone per attrezzature collettive 'Punto di raccolta latte' ma la parte grafica sana il ponte già realizzato e un edificio eretto dall'Amministrazione BUC (p.ed. 1023) in violazione delle distanze dalla strada;



- i provvedimenti scontano una contraddittorietà interna che non consente di determinare la portata dispositiva della variante.

Il tredicesimo motivo devoluto in appello era rubricato: Violazione degli artt. 37 e 39 NDA al PUC di Prato per restringimento della carreggiata di Via Pineta da 9 a 5 m. Violazione degli artt. 7, 15, 23, 24 e 30 DPP 28/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà interna.

Si sostiene che:

- per ricavare la massima disponibilità di nuove aree da destinare a residenzialità privata, la manovra apporta nella parte grafica una evidente modifica alla carreggiata di Via Pineta, che assume una configurazione 'a serpentina' con 6 curve e che viene ristretta nella carreggiata fino a 5 m.;

- l'art. 37 delle NDA al PUC prevede che le strade di tipo A devono avere una larghezza massima di 9 m., quelle di tipo B di 7 m. e quelle di tipo C di 4 m. Inoltre, le strade di tipo A devono essere a doppio senso di marcia;

- disponendo la riduzione a 5 m., la parte grafica della variante trasforma Via Pineta in una strada di tipo B, non adatta al doppio senso di marcia, mentre nella parte normativa resta invariata la classificazione a strada di tipo A;

- con le 6 nuove curve e la larghezza indicata, Via Pineta non sopporta più l'incrocio dei veicoli a doppio senso di marcia in sicurezza ai sensi delle direttive provinciali sulla costruzione delle strade (cfr. gli artt. 7, 15, 23, 24 e 30 e le "Sezioni tipo" del DPP 28/2006);

- nelle delibere della Giunta comunale e del Consiglio comunale si legge che la variante comporterebbe un mero "spostamento della strada 'tipo A' verso il Rio Solda", ed anche la relazione tecnica afferma che "la strada di tipo A viene spostata verso sud contro il rio Solda, per ottenere più spazi per i lotti", ma un tanto non è conforme all'art. 37 NDA al PUC poiché ai sensi dello stesso Via Pineta sarebbe dovuta venire classificata come una strada di tipo B;

- la modifica è irragionevole e contraddittoria, mantenendo nella parte normativa la tipologia A ma trasformando nella parte grafica le sue caratteristiche in una strada di tipo B.

Il quattordicesimo motivo devoluto in appello era rubricato: Violazione degli artt. 37 e 39 NDA al PUC per previsione di una strada pedonale davanti alla p.ed. 644 con larghezza di 3,5 metri. Eccesso di potere per illogicità, per travisamento, difetto di istruttoria e per contraddittorietà interna.

Si sostiene che:

- la casa del ricorrente è collegata a Via Pineta dal 1973 con un comodo accesso carraio rettilineo apparente su aree di terzi;

- la manovra elimina graficamente questo accesso, per cui l'unico accesso alla casa può essere costituito da una nuova strada di tipo C con curve ad angolo retto;

- inoltre, la strada pedonale esistente viene graficamente allargata a 3,5 m, per cui viene violato l'art. 39 NDA dove dispone che "La strada pedonale non può superare i due metri, ...". Con tale carreggiata, questa strada funge anche da nuovo collegamento viario tra due strade B producendo un'ulteriore violazione dell'art. 39 NDA dove consente l'uso carraio delle strade pedonali ai soli confinanti.

8.1 Il motivo, nella sua ampia formulazione, è infondato.

8.1.1 Sotto un primo profilo conviene ricordare che una eventuale discrasia tra parti grafiche e parti normative di un atto di pianificazione non produce l'illegittimità dell'atto bensì la necessità di conciliare le due parti, fermo restando che alla fine prevale la parte normativa. Cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. IV, 18/03/2021, n. 2329 a cui dire: Qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere. Tale preminenza trova fondamento nell'assunto per cui, in sede di interpretazione degli strumenti di regolazione del territorio, le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo.

Nella specie è ben possibile determinare la portata dispositiva della variante.

8.1.2 Come si è già esposto, il DPP n. 28/2006 non è applicabile alla fattispecie in esame e le NDA del PUC di Prato, all'art. 37, prevedono solo larghezze massime per le carreggiate delle strade ai fini della loro classificazione, facendo inoltre salve le deroghe derivanti dalla LUP.

Le censure formulate non hanno fondamento normativo (a tacere del fatto che si basano sulla parte grafica della variante che, si è detto, non ha valore risolutivo).

8.1.3 Le considerazioni appena esposte non permettono di accogliere neanche le censure relative all'asserita eliminazione "grafica" dell'accesso carraio alla casa dell'appellante.

9. Nono motivo di appello contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 36/bis, co 1 e/o 2, e 37 LP 13/1997 nonché per motivazione parte omessa e parte travisata.

L'appellante sostiene che:

- col 15° motivo di ricorso l'odierno appellante aveva criticato la variante per aver destinato a zona "di completamento" aree adiacenti alla sua casa e contigue ad esistenti zone residenziali B1 non sfruttate nella misura del 70%;

- queste aree avrebbero dovuto essere classificate come zone "di espansione" alla luce dell'art. 36/bis, co 1, LP 13/1997, che dispone che sono considerate zone residenziali di completamento...quelle zone destinate a scopo residenziale ove la densità edilizia attribuita alla zona ai sensi dell'art. 35, comma 1, risulti già sfruttata al 70%;

- la diversa classificazione non è di poco conto visto che, ai sensi dell'art. 37 LUP, nelle zone di espansione il 60% della nuova volumetria deve essere destinata all'edilizia abitativa agevolata, mentre in quelle di completamento essa è libera;
- il signor Wieser aveva dimostrato la non riconducibilità di tale fattispecie a delle zone di "completamento" anche perché non è stato neppure applicato il secondo comma dell'art. 36/bis, non essendo stato effettuato il versamento della prestazione economica sostitutiva della cubatura ad uso agevolato;
- il Trga ammette che le zone di completamento esistenti non sono sfruttate nella misura del 70% ma considera la doglianza inammissibile adducendo che il ricorrente non avrebbe interesse a contestare la mancata prestazione dell'indennizzo sopra richiamato;
- tale avviso non appare corretto, in quanto l'interesse del ricorrente all'accoglimento del motivo era strumentale ad ottenere l'annullamento della variante urbanistica impugnata, che comporta evidenti pregiudizi alla sua proprietà mai posti in dubbio dallo stesso Trga, tra cui anche il maggior carico antropico ed urbanistico dovuto all'ampliamento della zona residenziale adiacente alla propria casa;
- il signor Wieser ha senza dubbio un interesse concreto ed attuale all'annullamento della manovra poiché essa reca ai suoi immobili un pregiudizio effettivo;
- stante la pacifica violazione degli artt. 36/bis, commi 1 e/o 2, e 37 LP 13/1997, il primo Giudice avrebbe dovuto pertanto accogliere il 15° motivo, con soddisfazione del bene della vita cui il ricorrente aspira;
- la sentenza impugnata, che ritiene poi del tutto apoditticamente il mezzo "per il resto infondato", omette, però, ogni argomentazione sul punto e merita di essere pertanto riformata.

Quindi viene devoluto in appello il quindicesimo motivo di ricorso in primo grado che era così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell'art 36/bis, co 1 e/o 2, e 37 LP 13/1997 per previsione di nuove zone B1 su aree non sfruttate al 70% o comunque di ampliamento delle zone esistenti in assenza di indennizzo perequativo. Eccesso di potere per travisamento di fatto ed irragionevolezza.

Si sostiene che:

- la manovra prevede delle nuove aree destinate a zone di completamento "B1" (una in adiacenza alla casa del ricorrente), ricavate da pance create da due nuove curve di Via Pineta;
- queste zone sono "nuove" zone residenziali in quanto le zone "B1" esistenti, cui dette aree vorrebbero venire aggregate, non sono già sfruttate nella misura del 70%, mentre l'art. 36/bis, comma 1, LP 13/1997 dispone che sono considerate zone residenziali di completamento ...quelle zone destinate a scopo residenziale ove la densità edilizia attribuita alla zona ai sensi dell'articolo 35, comma 1, risulti già sfruttata al 70 per cento...;
- sono dunque violati gli artt. 36/bis, co 1 e/o 2, e 37 LP 13/1997 in quanto queste nuove aree dovevano essere destinate a zona di 'espansione', prevedendo anche la cubatura riservata all'edilizia abitativa agevolata;
- le previsioni all'esame sarebbero illegittime anche dove queste nuove aree costituissero un ampliamento delle zone B1 esistenti, in quanto sarebbe allora violato il comma 2 del citato art. 36/bis LP 13/1997 per mancanza in atti dell'indennizzo perequativo (zone di completamento esistenti possono essere ampliate in deroga al comma 1 tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma, in sostituzione della cessione a favore dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 37, comma 1, una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili, anche in forma di aree sostitutive per il valore corrispondente).

9.1 Il motivo è infondato perché inidoneo a superare gli argomenti svolti dal primo giudice.

La disciplina richiamata dall'appellante si applica a zone residenziali senza tipizzazione urbanistica espressa e non alle zone di completamento così identificate nel PUC.

Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il secondo comma del citato art. 36/bis prevede la possibilità di ampliamento delle zone di completamento esistenti in deroga al comma 1, tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate, come nel caso di specie.

Riguardo all'indennizzo perequativo, il Trga ha correttamente accertato l'inammissibilità della censura perché l'appellante non può vantare una posizione differenziata.

10. Decimo motivo contro la sentenza impugnata: *Error in iudicando* per violazione dell'art. 9, co. 2, e falsa applicazione degli artt. 126 e 126-bis LP 13/1997, nonché per violazione del titolo 3°, n. 1) lett. b), LP 3/1995 (LEROP) in relazione al parametro dei 'posti di parcheggio pubblici'.

L'appellante sostiene che:

- con il 16° ed ultimo motivo di ricorso, l'odierno appellante aveva contestato la violazione del LEROP e così dell'art. 9, co. 2, LP 13/1997, in quanto negli atti impugnati manca una motivazione puntuale del Consiglio comunale e/o della Giunta provinciale in merito ad uno scostamento della variante in misura del 40% rispetto al parametro 'posti di parcheggio pubblici' prescritto dal LEROP (LP 3/1995);
- difatti, mentre il Titolo 3°, Capitolo 3, punto 3, n. 1), lett. b, del LEROP dispone uno standard di 2,5 mq/E, nella Tabella "Standard per la pianificazione di aree destinate alle attrezzature collettive LEROP", allegata alla relazione tecnica di progetto, viene dichiarato che per effetto della modifica di piano questo parametro scende a 1,5 mq/E (dove per E si intende "Abitanti e turisti calcolati in base ai pernottamenti divisi per 200");
- di conseguenza, viene violata la previsione del LEROP secondo cui "in caso di scostamenti, per eccesso o difetto, nella

misura superiore al 30%, nella relativa delibera del consiglio comunale dovranno esserne elencati i motivi; alla Giunta provinciale spetta il controllo di merito”;

- il Trga non pone in discussione l'esistenza di questo scostamento e che negli atti manca la motivazione specifica prevista dal LEROP, ma rigetta il motivo sull'avviso che detto standard non sarebbe più disciplinato dal LEROP adducendo che “la materia degli standard urbanistici ed edilizi, tra cui i parcheggi, è regolata dagli artt. 126 e 126bis della LUP” in quanto “sulla scorta del nuovo art. 126-bis, spetta alla manovra urbanistica fissare lo standard dei parcheggi pubblici connesso alla necessità della singola zona”;

- l'assunto non è condivisibile poiché non è vero che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento urbanistico provinciale dell'art. 126-bis, gli standard urbanistici recati dal LEROP non troverebbero più applicazione e gli standard sarebbero definiti solo con i PUC;

- ciò, sia perché il LEROP è stato approvato tramite la LP n. 3/1995, fonte equi-ordinata alla LP 13/1997 per cui gli standard ivi previsti potrebbero venire abrogati solo tramite un'espressa previsione in tal senso, che invece non esiste, sia perché l'art. 126-bis non ha comunque certamente abrogato l'art. 9, co. 2, della stessa legge urbanistica provinciale, che a tutt'oggi dispone che “tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso”;

- è lo stesso TRGA di Bolzano ad aver recentemente confermato che “l'art. 9, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, disciplina gli effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento e prevede che “tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso”. Dunque il LEROP esplica effetti vincolanti per le amministrazioni comunali (cfr. TRGA Bolzano, n. 23/2017);

- pertanto, lo standard in parola previsto dal LEROP è vigente per cui la decisione impugnata è viziata e si confida in una sua riforma anche per evitare la proliferazione di prassi non corrette.

Quindi viene devoluto in appello il sedicesimo motivo di ricorso in primo grado che era così rubricato: Violazione dello standard per ‘posti di parcheggio pubblici’ prescritto dal punto Titolo III, n. 3), n. 1) lett. b), LP 3/1995 (LEROP). Violazione dell'art 3 L 241/1990 e normativa locale di recepimento per omessa motivazione puntuale.

Si sostiene che:

- per effetto della variante urbanistica si determina una riduzione della disponibilità di parcheggi pubblici in discostamento rispetto al parametro al riguardo previsto dal LEROP;

- leggendo la tabella ‘Modifica al piano urbanistico - Standards per la pianificazione di aree destinate alle attrezzature collettive LEROP’ (tardivamente) allegata alla relazione tecnica della variante di PUC. si evince che per il parametro ‘posti di parcheggio pubblici’ il progettista dichiara che con la variante si scende a 1,5 mq/E, mentre la lettera e. della tabella contenuta nella lettera B) (Standard urbanistici per i piani urbanistici) del punto 3), n. 1. (Attrezzature collettive di interesse comunale) del capitolo 3 (sviluppo degli insediamenti ed edilizia abitativa) del titolo III (Obiettivi e misure) della LP 3/1995 prescrive – presso i cd ‘altri Comuni’ tra i quali rientra anche Prato allo Stelvio – uno standard di 2,5 mq/E (dove per E si intende Abitanti e turisti calcolati in base ai pernottamenti divisi per 200);

- la modifica “deroga” a questo standard nella misura del 40%, per cui si rientra nella fattispecie (normata dallo stesso punto del LEROP) secondo cui: “in caso di scostamenti, per eccesso o difetto, nella misura superiore al 30%, nella relativa delibera del consiglio comunale dovranno esserne elencati i motivi; alla Giunta provinciale spetta il controllo di merito”;

- nel caso concreto la Giunta provinciale non ha però esercitato nessun controllo specifico (esteso al merito), non rinvenendosi nella delibera di definitiva approvazione alcun cenno, pur trattandosi di un controllo autonomo rispetto a quello di legittimità riconosciuto dall'art 19, co 8, LP 13/1997;

- né le ragioni dello scostamento vengono esplicitate dal Consiglio comunale, sebbene onerato dal LEROP a rendere una motivazione rafforzata sul punto;

- nella relazione di progetto è contenuta la seguente motivazione: “la superficie viene ridotta perché per questa zona manca la necessità”, che però è viziata in quanto il LEROP chiede di verificare i parametri urbanistici avendo a riferimento l'intero territorio comunale, non una ‘zona’ dello stesso;

- dunque, lo scostamento dal LEROP è illegittimo.

10.1 Il motivo è infondato.

Il primo giudice ha correttamente statuito come la materia degli standard urbanistici, tra i quali ricade anche la materia dei parcheggi, è regolata dagli artt. 126 e 126-bis, LUP e non dallo strumento di pianificazione strategico, e come tale generale, del LEROP.

L'art. 9, comma 2, LUP, prevede il generale obbligo di rispettare il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e vieta il rilascio di concessioni edilizie che siano con esso in contrasto. La generalità di tale previsione non è idonea a escludere che la norma specifica sugli standard urbanistici è stata sostituita da un'altra, successiva norma altrettanto specifica ovvero gli artt. 126 e 126-bis, LUP.

Attraverso l'interpretazione autentica, contenuta nell'art. 126-bis, è stato previsto che “fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente legge, gli standard urbanistici sono definiti

con gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381".

Perciò la manovra urbanistica de qua, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, ha legittimamente fissato lo standard dei parcheggi pubblici connesso alle necessità della singola zona.

11. L'appello, in definitiva, deve essere respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

*(Omissis)*

